

Consiglio Regionale dell'Abruzzo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZIO SEGRETERIA DEL PRESIDENTE, STAMPA E COMUNICAZIONE

Oggetto:

Approvazione graduatoria assegnazione fondo di sussidiarietà – società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore – art. 3 L.R. n. 2/2022- Servizio Segreteria del Presidente Stampa e Comunicazione- Consiglio Regionale della Regione Abruzzo -

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. n. 2/2022, art. 13, che, al fine di sostenere gli enti del terzo settore operanti sul territorio regionale, gravemente danneggiati dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto l'istituzione di un fondo di sussidiarietà, di € 510.000,00, per la concessione diretta di contributi per il funzionamento di tutti gli enti del terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale;
- -Vista la Legge finanziaria regionale n. 6 del 1.2.2023 che ha incrementato di € 200.000,00 il fondo di sussidiarietà di cui al citato articolo 13 della L.R. n. 2/2022;
- Vista la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 13.12.2022 di approvazione del disciplinare "Atto di Indirizzo -Art. 13 L.R. n. 22/2022 -Fondo per la sussidiarietà per il terzo Settore e modifica all'art. 19 della L.R. n. 1/2021";
- Viste la determinazione n. 286 del 7.12.2022 e la determinazione n. 295 del 20.12.2022 del Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali Stampa e Comunicazione con cui è stato disposto l'impegno della soma complessiva di € 510.000,00 per finanziare le domande ammesse a contributo pubblico;
- -Visto il Bando pubblico del 15.12.2022 del Consiglio regionale- Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali Stampa e Comunicazione- pubblicato sul BURA Speciale n. 181 del 16 dicembre 2022;
- Preso atto dell'istruttoria svolta dai dipendenti del Servizio Segreteria del Presidente, Stampa e Comunicazione, come da verbale riepilogativo delle operazioni svolte del 15.3.2023;
- -Visto l'elenco delle domande presentate (Tabella A) da cui risulta che n. 358 enti del terzo settore/società sportive hanno presentato domanda di partecipazione entro il termine previsto dal Bando pubblico;
- Dato atto che l'ufficio ha effettuato il soccorso istruttorio per consentire a n. 32 enti/società istanti l'integrazione della documentazione richiesta dal Bando pubblico;
- Dato atto che n. 331 domande sono ammissibili, che n. 27 domande devono essere escluse a causa delle carenze documentali riscontrate che, ai sensi del Bando, non consentono una sanatoria, e che n. 8 sono escluse perché pervenute fuori termine;

- Preso atto, quindi, del "verbale riepilogativo delle operazioni svolte dai dipendenti del Servizio Segreteria del Presidente, Stampa e Comunicazione" del 15.3.2023, attestante: l'avvenuta numerazione di tutte le domande pervenute in base al criterio di priorità della data e orario di arrivo come previsto dall'art. 9 del Bando, la registrazione dell'esclusione di n. 8 istanze in quanto pervenute fuori termine, la registrazione dell'esclusione di n. 27 istanze per le carenze documentali insanabili, la registrazione dell'avvenuto compimento del soccorso istruttorio nei confronti di n. 32 enti/società, la compilazione della "Tabella A" allegata al presente atto;
- Ritenuto di doversi disporre una parziale ridefinizione dei criteri in attuazione dell'art. 6 del Bando pubblico ed in considerazione dell'interesse pubblico sotteso alla *ratio* dell'art. 13 della L.R. citata, consistente nella finalità di concedere un sussidio ad una platea possibilmente allargata, ricomprendente il maggior numero prevedibile di enti ed associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio regionale; ed infatti, al fine di ampliare ulteriormente la platea dei partecipanti ammessi al contributo pubblico, l'art. 20 della Legge finanziaria regionale n. 6 del 1.2.2023 ha altresì incrementato di € 200.000,00 il fondo di sussidiarietà di cui al citato articolo 13 della L.R. n. 2/2022 (Fondo di sussidiarietà terzo settore);
- Considerato che, dall'esame dei dati contabili risultanti dalla registrazione delle domande pervenute nel termine previsto dal Bando, è emerso che, sulla base dell'art. 7 del Bando pubblicato il 16.12.2022, solo un esiguo numero di partecipanti potrebbe beneficiare del finanziamento pubblico, in quanto l'applicazione dei criteri matematici stabiliti dall'art. 5 del Disciplinare e del pedissequo art. 7 del Bando pubblico comporterebbe l'erosione dei fondi pubblici a beneficio solo della percentuale di circa il 30% degli aspiranti in possesso dei requisiti partecipativi;
- Ritenuto che un siffatto risultato oggettivamente non prevedibile al momento dell'adozione del Bando pubblico non sarebbe coerente con l'interesse pubblico che la citata legge regionale si prefigge di realizzare attraverso la previsione del contributo a favore del terzo settore/società sportive; che, pertanto, si configura il dovere dell'Amministrazione di attuare una rettifica dei criteri e modalità di erogazione del contributo previsti dall'art. 5 del Disciplinare e dall'art. 7 del Bando pubblico, onde evitare lo sviamento del potere che altrimenti deriverebbe dall'applicazione dei criteri già previsti, che determinerebbe l'effetto di concentrazione delle risorse finanziarie disponibili solo in capo ad un numero minimo di partecipanti, contrariamente alla finalità della legge regionale che, come detto, ha contemplato l'interesse pubblico generale affinché a fruire del beneficio sia un numero allargato di partecipanti;
- -Visto l'art. 6 del Bando pubblico (che richiama l'art. 4 dell'Atto di indirizzo approvato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 180 del 13.12.2022), contenente la clausola di riserva dell'Amministrazione di stabilire ulteriori modalità di erogazione del contributo mediante la fissazione di ulteriori criteri e, ove necessario, la rinnovazione del Bando pubblico;
- Ritenuto quindi, fermi restando gli altri criteri e modalità del disciplinare e del bando, di dover correggere la previsione dei dati inizialmente previsti dall'art. 7 del Bando pubblico per la determinazione del contributo secondo criteri e modalità, che consentano con maggiore coerenza con la indicata finalità della legge regionale di attuare la destinazione delle risorse finanziarie pubbliche a favore di un maggior numero di partecipanti;
- Ritenuto che, pertanto, la finalità di attuare un allargamento sostanziale del numero dei destinatari dei contributi pubblici in questione possa essere realizzata attraverso la riduzione degli importi finanziabili stabiliti dall'art. 7 del Bando in corrispondenza dei punteggi assegnabili nei termini che seguono in base ai nuovi parametri di ricalcolo:

(Tabella A-associazioni sportive)

Punteggi	Importo	Importo	%
0	Finanziabile	Finanziabile	Paramet
	(Euro) (art. 7 Bando pubblico 16.12.2022)	(Euro) (CORRETTIVO)	ri ricalcolo
Da 1 a 3	2.000 €	2.000 €	100%
Da 4 a 6	4.000 €	3.000 €	75%
Da 7 a 9	6.000 €	4.000 €	66,66%
Da 10 a 12	8.000 €	4.500 €	56,25%
Da 13 a 15	10.000 €	5.000 €	50%
Da 16 a 18	11.000 €	5.500 €	50%
Da 19 a 21	12.000 €	6.000 €	50%
Da 22 a 24	13.000 €	6.500 €	50%
Da 25 a 27	14.000 €	7.000 €	50%
Da 28 a 30	15.000 €	7.500 €	50%

(Tabella B-enti terzo settore)

(-112)				
Punteggi	Importo	Importo	%	
0	Finanziabile	Finanziabile	Paramet	
	(Euro)	(Euro)	ri	
	(art. 7 Bando pubblico 16.12.2022)	(CORRETTIVO)	ricalcolo	
Da 1 a 3	2.000 €	2.000 €	100%	
Da 4 a 6	4.000 €	3.000 €	75%	
Da 7 a 9	6.000 €	4.000 €	66,66%	
Da 10 a 12	8.000€	4.500 €	56,25%	
Da 13 a 15	10.000 €	5.000 €	50%	
Da 16 a 18	11.000 €	5.500 €	50%	
Da 19 a 21	12.000 €	6.000 €	50%	
Da 22 a 24	13.000 €	6.500 €	50%	
Da 25 a 27	14.000 €	7.000 €	50%	
Da 28 a 30	15.000 €	7.500 €	50%	

- Ritenuto, quindi, in funzione del principio di ragionevolezza e di razionalità, di sostituire le tabelle del Bando (come pubblicate sul BURA Speciale n. 181 del 16.12.2022) con la nuova "Tabella A-associazioni sportive" e con la nuova "Tabella B-enti terzo settore";
- Ritenuto altresì di stabilire, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento degli aspiranti e nel rispetto della *ratio legis*, che in nessun caso l'importo del contributo potrà superare: il differenziale tra l'entità delle entrate registrate nel 2019 e l'entità della media delle entrate 2020/2021 per le società sportive dilettantistiche; il differenziale tra la media delle spese sostenute negli anni 2020/2021 e le spese sostenute nel 2019 per gli enti del terzo settore;
- -Visto altresì l'art. 21 *quinquies* della L. n. 241/1990, che consente la revoca del provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento oppure in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico;
- -Ritenuto che, in conformità della giurisprudenza amministrativa, deve ritenersi riservata all'Amministrazione un'ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell'opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico –organizzativo, sicché essa, dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente, mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l'inopportunità o comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa, chiarendosi come sia sufficiente al

riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa (in tal senso, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3002/2011 ed i precedenti vivi richiamati; cfr. altresì T.A.R. Campania-Napoli, n. 69 del 5.1.2021);

- Ritenuto che, nella fattispecie, in applicazione del principio di conservazione degli atti, non appare necessario attuare la revoca integrale del Bando, prestandosi l'interesse pubblico ad essere salvaguardato attraverso l'applicazione solo di criteri correttivi dell'art. 7 del Bando pubblico, ferma restando la validità di tutte le domande ammesse;
- -Ritenuto che, peraltro, in materia di contributi pubblici, la revoca degli stessi costituisce un atto dovuto per l'Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all'erario per effetto di un'indebita erogazione, quando risulti che il beneficio sia stato accordato in assenza dei presupposti di legge, essendo l'interesse pubblico alla revoca in *re ipsa* quando ricorra un indebito esborso di denaro pubblico con vantaggio ingiustificato per il privato (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 24.10.2019 n. 7246; *Id.*, Sezione IV, 12.4.2021 n. 2945);
- -Ritenuto che, nella fattispecie, la revoca e/o sostituzione dell'art. 7 del Bando pubblico deve essere interpretata alla luce dei principi generali dell'ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e buon andamento dell'azione amministrativa, che implicano il rispetto della imparzialità e della proporzionalità;
- -Vista la TABELLA B predisposta dai dipendenti del Servizio Segreteria del Presidente, come da verbale del 29.3.2023 con applicazione dei citati correttivi dell'art. 7 del Bando;
- Ritenuto altresì, in attuazione dell'art. 20 della Legge finanziaria regionale n. 6 del 1.2.2023 (che ha incrementato di € 200.000,00 il fondo di sussidiarietà di cui al citato articolo 13 della L.R. n. 2/2022), di riservare lo scorrimento della graduatoria degli ammessi a partecipare, fino al raggiungimento della posizione corrispondente all'esaurimento della disponibilità finanziaria complessiva di € 710.000,00, dopo che sarà disponibile l'utilizzo dello stanziamento del bilancio regionale 2023-2025;

VISTI:

- l'articolo 97 della Costituzione;
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 18 "Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione";
- il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- lo Statuto regionale;

- la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";
- il Piano Integrato di attività e organizzazione del Consiglio Regionale degli anni 2023 2025;
- la L.R. 24 gennaio 2023 n. 7: "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";

Tutto ciò premesso ed in attuazione del richiamato potere di autotutela spettante alla Pubblica Amministrazione,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono integralmente riportate:

- di rettificare l'art. 7 del Bando pubblico, sostituendo **Tabella A-associazioni sportive** e la **Tabella B-enti terzo settore** alle corrispondenti tabelle indicate nel bando pubblicato sul BURA n. 181 del 16.12.2022;
- di stabilire che in nessun caso l'importo del contributo potrà superare: l'importo della perdita coincidente con il differenziale tra l'entità delle entrate registrate nel 2019 e l'entità della media delle entrate 2020/2021 per le società sportive dilettantistiche; l'importo (dei maggiori costi) coincidente con il differenziale tra la media delle spese sostenute negli anni 2020/2021 e le spese sostenute nel 2019 per gli enti del terzo settore;
- di approvare l'elenco delle domande ammissibili al contributo di cui alla "TABELLA A" contenente altresì le domande escluse e le domande ammesse con soccorso istruttorio;
- approvare la graduatoria delle domande ammesse a contributo di cui alla "TABELLA B" e di prevedere il pagamento dei contributi fino ad esaurimento dello stanziamento dell'importo di € 510.000,00 (esercizio 2022) impegnato con determinazione n. 286 del 7.12.2022 e con determinazione n. 295 del 20.12.2022 del Servizio Segreteria del Presidente, Affari generali Stampa e Comunicazione;
- di riservare ad un successivo provvedimento la disposizione di scorrere la graduatoria stessa fino al raggiungimento della posizione corrispondente all'esaurimento dell'importo complessivamente stanziato nel bilancio 2023-2025 (di ulteriori € 200.000,00);
- di stabilire che il Servizio Segreteria del Presidente, Stampa e Comunicazione provvederà all'adozione degli atti conseguenti alla presente determinazione, riservando al medesimo Servizio l'adozione di ulteriori atti che si rendano opportuni per la tutela dell'interesse pubblico;
- di dare atto che:
 - gli oneri derivanti dall'attuazione della presente determinazione trovano copertura finanziaria nel Bilancio del Consiglio regionale, prevedente lo stanziamento entro il limite di euro 510.000,00 come da bilancio di previsione 2022-2024;
 - per gli oneri derivanti dal successivo scorrimento della graduatoria (rimandato all'adozione di un successivo provvedimento) è previsto lo stanziamento entro il limite di euro

200.000,00, come da bilancio di previsione 2023-2025, approvato con L.R. 7/2023, capitolo di spesa 1123 denominato "Fondo per la sussidiarietà del Terzo Settore" - Missione 12 Programma 08 Titolo 1 Macroaggregato 04;

- di dare atto che ulteriori scorrimenti della graduatoria saranno disposti in corrispondenza di successivi stanziamenti finanziari eventualmente previsti dall'Amministrazione;
- di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata sul BURA regionale nonché sul sito istituzionale del Consiglio per gli effetti di quanto disposto D.Lgs. n. 33/2013 e dal PIAO del Consiglio regionale 2023-2025.

L'Aquila, 30.3.2023

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Presidente Stampa e Comunicazione Avv. Paola Oddi

Elenco visti: PAOLA ODDI

Elenco allegati:

Nome allegato TABELLA A 15.3.2023 TABELLA B 29.3.2023 **Hash allegato** 47ac25b251bb6fb4d01ccc

b8856985b7a366f47ac25b251bb6fb4d01cccc1f 31ded69cf8f619b3b2be8e8cbc7aa788269b0b82

IL DIRIGENTE
Paola Oddi

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.